

*Ai gentili clienti*

*Loro sedi*

## ***Super ammortamento 2018***

### **Premessa**

La Legge di Stabilità 2016 (L. 208/2015) ha introdotto una particolare agevolazione - di carattere temporaneo (poiché originariamente applicabile nel periodo compreso tra il 15.10.2015 e il 31.12.2016) - a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa e degli esercenti arti e professioni che:

- consiste in una **maggiorazione del 40% del costo di acquisizione di determinati beni materiali strumentali nuovi**, acquisiti a titolo di proprietà o in forza di un contratto di leasing;
- si applica, ai **solli fini delle imposte sui redditi**, “con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria”.

La successiva Legge di Bilancio 2017 (L. 232/2016) ha esteso l'operatività del “super ammortamento” agli investimenti in **beni materiali strumentali nuovi** effettuati entro lo scorso 31.12.2017, ovvero **entro il maggior termine del 30.6.2018** a condizione che, **entro la predetta data del 31.12.2017**:

- il relativo ordine **sia stato accettato dal venditore**;
- **sia avvenuto il pagamento di acconti** in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.

### **Osserva**

Peraltro, a differenza della precedente versione dell'agevolazione, sono stati espressamente **esclusi** dal super ammortamento per l'anno 2017 **i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art.164, co. 1 lett. b) e b-bis), del D.P.R. 22.12.1986, n. 917**, ovvero i veicoli per cui è prevista la deducibilità parziale:

- i veicoli aziendali e dei professionisti (deducibilità al 20%);
- i veicoli di agenti e rappresentanti (deducibilità all'80%);
- i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (deducibilità al 70%).

Ne consegue che, avrebbero potuto beneficiare del super ammortamento 2017, gli investimenti;

- aventi ad oggetto i **veicoli esclusivamente strumentali o adibiti ad uso pubblico** di cui all'art. 164, co. 1, lett. a), del TUIR, ivi compresi gli autocarri per i quali è prevista la deducibilità integrale, purché inerenti all'attività d'impresa (R.M. 244/E/2002).

- **effettuati fino al 31.12.2017**, ovvero che verranno effettuati entro il prossimo 30.6.2018, a condizione che entro la predetta data del 31.12.2017 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.

### Legge di bilancio 2018 e le modifiche apportate alla disciplina del super ammortamento

La Legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) **ha recentemente prorogato**, seppur con alcune sostanziali modifiche, **la maggiorazione** del “*super-ammortamento*” agli investimenti effettuati **entro il 31.12.2018**, ovvero entro il **maggior termine del 30.6.2019** sempreché, entro la predetta data del 31.12.2018 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.

Le ulteriori modifiche alla disciplina del *super-ammortamento* riguardano, invece:

- la **significativa riduzione della maggiorazione** del costo di acquisto del bene strumentale agevolabile, **che scende al 30%**, in luogo della precedente percentuale del 40%;
- **l'esclusione della maggiorazione del 30%** in relazione all'acquisto di tutti i mezzi di trasporto indicati nell'art. 164 del TUIR, compresi quelli di cui alla lett. a) utilizzati esclusivamente nell'esercizio dell'impresa (es. le autovetture per le imprese che effettuano attività di noleggio) o adibiti ad uso pubblico (es. taxi).

## Osserva

Sono, pertanto, **esclusi dall'agevolazione** dei super ammortamenti per il 2018, a prescindere dalla loro modalità di impiego:

- **gli aeromobili da turismo;**
- **le navi e le imbarcazioni da diporto;**
- **le autovetture;**
- **gli autocaravan;**
- **i ciclomotori e i motocicli.**

### Misura del super ammortamento per il 2018

La prima novità in materia di **super ammortamento** per il 2018 riguarda la significativa **riduzione della maggiorazione del costo di acquisto** del bene strumentale agevolabile, che scende al 30%, in luogo della precedente percentuale del 40%. Tuttavia, **la nuova maggiorazione del 30% non si applica**, per espressa disposizione di legge, **agli investimenti in beni strumentali nuovi che hanno beneficiato** (ovvero che possono ancora beneficiare) **della proroga disposta dalla Legge di Bilancio 2017** (L. 232/2016).

**Resta confermata, quindi, la misura agevolativa del 40% per tutti gli investimenti effettuati entro il 31.12.2017, ivi compresi quelli che si perfezioneranno entro il prossimo 30.6.2018** per i quali, alla data del 31.12.2017, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 % del costo di acquisizione.

Conseguentemente, in virtù di quanto appena esposto, **occorrerà differenziare** (ai fini della corretta indicazione dell'agevolazione in sede di dichiarazione dei redditi), **gli investimenti agevolabili nel seguente modo:**

MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO	MISURA DELL'AGEVOLAZIONE
Investimenti effettuati <b>entro il 31.12.2017</b>	L'agevolazione spetta nella misura del 40%.
Investimenti effettuati nel <b>periodo 1.1.2018 – 30.6.2018</b>	L'agevolazione è <b>pari al 40%</b> sempreché entro il 31.12.2017 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e vi sia stata la conferma dell'ordine al venditore. L'agevolazione è <b>pari al 30%</b> se entro il 31.12.2017 non sia stato pagato alcun acconto e non vi sia stata la conferma dell'ordine al venditore.
Investimenti effettuati nel <b>periodo 1.7.2018 – 31.12.2018</b>	La misura del super ammortamento è pari al 30%, a prescindere dalle vicende finanziarie o di conferma dell'ordine entro una certa data.
Investimenti effettuati nel <b>periodo 1.1.2019 – 30.6.2019</b>	L'agevolazione è pari al 30% se entro il 31.12.2018 verrà pagato un acconto almeno pari al costo dell'investimento 20% e verrà confermato l'ordine da parte del venditore. L'agevolazione non compete se entro il 31.12.2018 non verrà pagato alcun acconto e non verrà confermato l'ordine al venditore

### Esclusione degli autoveicoli

Come anticipato in precedenza, la legge di Bilancio 2018 (L. 205/2017) **ha escluso** dalla maggiorazione del super ammortamento gli investimenti aventi ad oggetto **tutti i veicoli contemplati dall'art. 164 TUIR compresi**, quindi, quelli di cui alla lett- a), che sono integralmente deducibili, in quanto utilizzati esclusivamente per lo svolgimento dell'attività d'impresa. Conseguentemente, **sono esclusi dalla proroga del "super-ammortamento" per il 2018:**

➔ **i veicoli a deducibilità limitata** di cui alle lett. b) e b-bis) del citato co. 1, dell'art. 164 TUIR, peraltro già

esclusi dalla proroga del “super-ammortamento” per il 2017;

- **i veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa** (es. le autovetture delle imprese di noleggio) e **quelli adibiti a uso pubblico** (es. Taxi), **di cui alla lett. a), del citato co. 1, del TUIR.**

## Osserva

**La maggiorazione del 40%** spetterà, comunque, per veicoli esclusivamente strumentali all’attività d’impresa a condizione che gli stessi:

- **siano stati consegnati entro lo scorso 31.12.2017**, ovvero;  
→ verranno consegnati entro il prossimo 30.6.2018 per i quali alla data del 31.12.2017 sia stato pagato un acconto almeno del 20% e l’ordine sia stato confermato.

Nell’ambito delle risposte fornite in occasione del Videoforum di ItaliaOggi, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che **gli autocarri** – ovvero i “*veicoli destinati al trasporto di cose e delle persone addette all’uso o al trasporto delle cose stesse*” (art. 54 co. 1 lett. d) del D.Lgs 285/92) - **possono continuare a beneficiare dell’agevolazione del super ammortamento anche nel 2018.**

Precisa l’Agenzia delle Entrate, il comma 1 dell’art. 164 del TUIR non richiama la disposizione del Codice della strada relativa agli autocarri (il citato art. 54 comma 1 lett. d) del DLgs. 285/92) e quindi, in base a quanto previsto dalla legge di bilancio 2018, **tali beni** (es. autobus, autocarri, trattori stradali, autoarticolati e autosnodati, autotreni, autoveicoli per trasporto specifico, autoveicoli per uso speciale e mezzi d’opera) **non possono ritenersi esclusi dall’agevolazione.**

Conseguentemente, anche gli investimenti in autocarri effettuati dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 (ovvero – alle condizioni previste dall’art. 1, comma 29 della legge di bilancio 2018 – entro il 30 giugno 2019) potranno fruire del super-ammortamento, a condizione, ovviamente, che **i beni in questione siano inerenti all’attività svolta.**

Restiamo a vs disposizione per qualsiasi chiarimento.

Cordiali saluti.

Csa International Consulting Srl  
Dott.ssa Antonella Tarsia Morisco



Milano, 8 febbraio 2018